

## CODICE CIVILE

**Libro V - Del lavoro  
Titolo V - Delle società**

### **Art. 2456 Revoca degli amministratori.**

La revoca degli amministratori deve essere deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della società per azioni. Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento dei danni.